

IL PRESIDENTE

V I S T O l'art. 166 del Regolamento interno dell'Assemblea;

V I S T O il Regolamento dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

V I S T A la pianta organica del personale dell'Assemblea regionale siciliana;

C O N S I D E R A T O che nel ruolo della carriera dei Consiglieri parlamentari risultano complessivamente 12 vacanze di posti rispetto alla dotazione organica;

V I S T E le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, adottate nelle sedute n. 44 del 15 marzo 2006 e n. 45 del 12 aprile 2006 con le quali è stato stabilito di indire un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 11 posti di Consigliere parlamentare di prima fascia di professionalità generale,

D E C R E T A

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici posti di Consigliere parlamentare di prima fascia, di professionalità generale, nel ruolo del personale della carriera dei Consiglieri parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Regolamento dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. E' stabilita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento dell'Amministrazione, la riserva di un posto per i dipendenti delle carriere degli Stenografi e dei Segretari parlamentari che risultino idonei nella graduatoria di merito e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, restando fermi i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 2. Ai fini della riserva i requisiti devono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.

IL PRESIDENTE

3. È sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici dell'Assemblea.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani;
 - b) abbiano un'età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quarantacinque anni. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso neppure in quelli previsti dall'art. 2, comma 1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana;
 - c) siano in possesso del diploma di laurea, conseguito in una Università della Repubblica italiana con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente, presso le Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche ed attuariali, lettere e filosofia, nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria; ovvero siano in possesso di laurea specialistica, conseguita in una delle seguenti classi: 22/S (Giurisprudenza), 60/S (Relazioni internazionali), 70/S (Scienze della politica), 71/S (Scienze delle pubbliche Amministrazioni), 88/S (Scienze per la cooperazione allo sviluppo), 99/S (Studi europei), 64/S (Scienze dell'economia), 84/S (Scienze economico – aziendali), 91/S (Statistica economica, finanziaria ed attuariale), 94/S (Storia contemporanea), 98/S (Storia moderna). Il predetto titolo, ove conseguito all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla menzionata laurea dall'autorità italiana competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione prevista per la laurea medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
 - d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego;
 - e) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici.
2. I requisiti di cui al comma precedente, quelli di cui all'articolo 1, comma 2, quelli che diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del punteggio di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della graduatoria, debbono essere posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura

IL PRESIDENTE

di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

ART. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
 - a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla fotocopia di questo;
 - b) sulla copia stampabile dal sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (<http://www.ars.sicilia.it>, sotto la voce "Concorsi").
2. La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deve essere spedita all'Assemblea regionale siciliana - Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, n.1, 90134 Palermo, a pena di irricevibilità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, esclusivamente, sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'esclusione dal concorso.
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilità, a penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilità, deve essere redatta e inviata con le modalità sopraindicate, nonché firmata in maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:

IL PRESIDENTE

- a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - g) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - h) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della votazione riportata, della Facoltà e della data del conseguimento, allegando – a pena di esclusione – qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, le prescritte dichiarazioni di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - k) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;
 - l) la lingua – scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera;
 - m) le lingue – scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - n) gli estremi del documento di identità di cui sono provvisti;
 - o) se siano dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana.
6. I candidati portatori di handicap, che abbiano esigenze di essere assistiti durante le prove, devono inviare all'Assemblea regionale siciliana, Servizio del Personale, entro lo stesso termine fissato per la presentazione della domanda, anche una comunicazione che indichi il tipo di handicap e l'ausilio necessario.
7. Il candidato deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.

IL PRESIDENTE

8. Nella domanda i candidati devono indicare il possesso dei titoli che intendono sottoporre al giudizio della Commissione esaminatrice. Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di partecipazione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli possono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
9. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà).
10. I titoli valutabili sono distinti nelle seguenti categorie, alle quali potranno essere attribuiti i punteggi entro i limiti massimi a fianco di ciascuno indicati:
 - Titoli di studio (fino a un massimo di punti 0,50):
 - a) votazione superiore al punteggio minimo richiesto per la partecipazione al concorso con l'indicazione della lode ove conseguita, nel corso di laurea previsto come requisito per l'ammissione al concorso;
 - b) diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, conseguiti presso università italiane o straniere, nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue);
 - c) conseguimento del dottorato di ricerca nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue);
 - Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 1):
 - a) servizio prestato ovvero collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione o organizzazioni comunitarie ed internazionali (fino a un massimo di punti 0,40);
 - b) servizio di ruolo prestato presso l'Assemblea regionale siciliana (fino a un massimo di punti 0,60);
 - Titoli professionali ed altri titoli (fino a un massimo di punti 0,50):
 - a) abilitazioni;
 - b) conseguimento dell'idoneità a ricercatore universitario nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue); conseguimento dell'idoneità a professore universitario di prima fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue); conseguimento dell'idoneità a professore universitario di seconda fascia nelle materie oggetto del concorso (con esclusione dell'informatica e delle lingue);

IL PRESIDENTE

- c) conseguimento dell'idoneità in pubblici concorsi per i quali sia stato richiesto quale requisito per l'ammissione il possesso di uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - d) conseguimento di ulteriore diploma di laurea rispetto a quello posseduto quale requisito per l'ammissione al concorso.
11. A pena di inutilizzabilità ai fini del presente concorso, con riferimento ai titoli di cui al precedente comma, i candidati dovranno dichiarare nell'allegato al modulo di domanda il soggetto presso il quale hanno prestato servizio oppure attività ovvero hanno seguito i corsi di specializzazione, perfezionamento, master, l'indirizzo ed il recapito telefonico di tale soggetto, la durata del corso o del servizio o dell'attività prestata, nonché gli estremi precisi del conseguimento del dottorato di ricerca ovvero dell'idoneità a ricercatore, a professore universitario di prima o di seconda fascia, dell'idoneità conseguita in pubblici concorsi ovvero gli estremi precisi del conseguimento di ulteriore diploma di laurea rispetto a quello posseduto quale requisito per l'ammissione al concorso. Allo scopo si considerano i termini perentori di spedizione di cui all'articolo 3, comma 2.
12. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione dell'Assemblea per altri fini.
13. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono dichiarare, altresì, di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
14. Nel frontespizio della busta con la quale viene spedita la domanda i candidati devono indicare la denominazione del concorso pubblico, indetto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente bando.

ART. 4

Commissione esaminatrice

- 1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
- 2. Con decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, saranno nominati i membri esperti che interverranno nel corso delle prove orali per gli esami di

IL PRESIDENTE

lingue straniere e per l'accertamento delle conoscenze informatiche e che parteciperanno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.

3. La Commissione disporrà le prove d'esame; procederà alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti che avranno terminato le prove scritte, previa individuazione dei criteri e prima della correzione degli elaborati; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

ART. 5

Irricevibilità delle domande

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione:
 - a) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) le domande non inviate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2;
 - c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed in originale;
 - d) le domande non redatte secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3;
 - e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.

ART. 6

Cause di esclusione dal concorso

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero, con la laurea di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per la suddetta laurea equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;

IL PRESIDENTE

- e) che abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni, salvo quanto previsto per i dipendenti di ruolo dell'Assemblea regionale siciliana dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - f) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego;
 - g) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
 - h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana;
 - j) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
 - k) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando. La medesima disposizione si estende alle dichiarazioni ed alle allegazioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9 e 13 del presente bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione.

IL PRESIDENTE

ART. 7

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, che avranno luogo a Palermo, sono così articolate:
 - a) quattro prove scritte;
 - b) un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di interventi parlamentari;
 - c) prove orali e tecniche.

ART. 8

Diario delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, muniti:
 - a) del documento legale di identità indicato nella domanda;
 - b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita la domanda di partecipazione.

ART. 9

Diario delle prove di resoconto sommario, orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove scritte avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a mezzo di raccomandata.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata – assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

IL PRESIDENTE

ART. 10

Prove scritte

1. Le prove scritte sono:
 - a) tema di diritto amministrativo;
 - b) tema di diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto parlamentare e all'ordinamento regionale;
 - c) tema di politica economica;
 - d) tema di storia d'Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia.
2. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il candidato avrà a disposizione 8 ore.
3. Per lo svolgimento delle prove d'esame i candidati non potranno introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.
4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.

ART. 11

Prova di resoconto sommario

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere un esame consistente in più prove tecniche di resoconto sommario di interventi parlamentari.
2. Prima di detto esame, l'Amministrazione dell'Assemblea metterà i candidati che lo desiderino in condizioni di esercitarsi nella redazione di

IL PRESIDENTE

resoconti sommari di sedute dell'Assemblea e di ricevere ragguagli sulla tecnica e sulle modalità del resoconto sommario.

3. L'esame relativo alle prove tecniche di resoconto sommario sarà valutato in trentesimi.
4. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà riportato in esso un punteggio non inferiore a 21/30.

ART. 12

Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato l'esame di resoconto sommario sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
 - a) diritto costituzionale e diritto regionale;
 - b) diritto parlamentare;
 - c) diritto amministrativo e diritto degli enti locali;
 - d) diritto comunitario;
 - e) economia politica;
 - f) diritto civile;
 - g) storia d'Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia;
 - h) storia delle dottrine politiche;
 - i) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta ai sensi di quanto indicato dall'art. 3, comma 5, lettera l, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua;
 - j) utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo scambio di documenti, nonché ricerca di informazioni, con particolare riguardo per le banche dati accessibili via Internet, presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti.
3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova orale obbligatoria.
5. Fermo restando quanto prescritto dal comma 3 in ordine al punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più di 2 punti, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, comma 1, e consiste nella lettura e

IL PRESIDENTE

traduzione di un breve testo scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.

ART. 13

Graduatoria finale

1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio delle 11 votazioni conseguite nelle materie dell'esame orale e nell'esame di resoconto sommario (b) sommato al punteggio conseguito nelle prove orali facoltative di lingua straniera (c), secondo la seguente formula esplicativa:
$$\frac{a+b+c}{2}$$
2. Al punteggio finale, inoltre, sarà aggiunto il punteggio attribuito ai titoli valutabili di cui all' art. 3, comma 10, secondo i criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo articolo 3, comma 10. Il punteggio complessivo dei titoli non potrà superare 2 punti.
3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.
4. Ai fini della riserva di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, i candidati ammessi alle prove orali e tecniche devono presentare, a pena di decadenza, idonea dichiarazione autografa ed in originale entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.

ART. 14

Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego.

IL PRESIDENTE

ART. 15

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000.
2. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
3. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento dell'Amministrazione, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
4. I concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati a ricoprire, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno vacanti, nell'ambito della professionalità generale, durante il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

ART. 16

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana, ai soli fini della gestione della procedura di concorso. I medesimi dati possono essere, altresì, comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

IL PRESIDENTE

ART. 17

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (www.ars.sicilia.it) o contattare il Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.